



SEMINARIO NAZIONALE

Procedure di valutazione e riconoscimento dei titoli di studio esteri nelle Istituzioni AFAM

Roma, Accademia Nazionale di Danza, 19-20 marzo 2015

La normativa italiana sul riconoscimento: dall'equipollenza al
riconoscimento finalizzato

Luca Lantero - CIMEA



Erasmus+ (KA 3) - "Consolidating Higher Education Experience of
Reform: norms, networks and good practice in Italy (CHEER)"

La normativa italiana sul riconoscimento: dall'equipollenza al riconoscimento finalizzato

Roma, 19 marzo 2015

CIMEA

Luca Lantero

Progetto CHEER

Procedure di riconoscimento

A) **Accesso ad un corso (L, LM, DR, DS, MU1 e MU2):** Art. 7 DPR 212/2005

Ente responsabile: **AFAM**

B) **Abbreviazione di corso/riconoscimento periodo studi:** Art. 2 Legge 148/2002

Ente responsabile: **Università e AFAM**

C) **Equipollenza:** Art. 2 Legge 148/2002

Ente responsabile: **Università e AFAM**

D) **Concorsi pubblici:** Art. 38 D.Lgs. 165/2001

Ente responsabile: **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio P.P.A.**

E) **Esercizio di professione regolata (Ingegnere, Medico, Psicologo, Infermiere, ecc.):** Direttiva 2005/36/CE (c.d. Riconoscimento professionale)

Ente responsabile: **Ministeri che vigilano le professioni (Salute, Giustizia, Miur ecc.)**

F) **Riscatto anni pensione - INPS:** Art. 3 DPR 189/2009

Ente responsabile: **Miur (domanda rivolta all'INPS)**

G) **Iscrizione a Centri per l'impiego:** Art. 3 DPR 189/2009

Ente responsabile: **Miur (domanda rivolta al Centro per l'impiego)**

H) **Equipollenza Dottorato di Ricerca:** Art. 74 DPR 382/80

Ente responsabile: **Miur (CUN)**

Convenzione di Lisbona in Italia

- **Diritto ad un equo riconoscimento:** tramite la ratifica della LRC, il riconoscimento è diventato un diritto, non nel senso che tutte le qualifiche debbano essere riconosciute, ma che tutte debbano essere valutate, anche se il risultato finale può essere negativo (in più si veda: Art. 39 e art. 43 comma 2 lett. c) – D.Lgs. 286/1998).
- **Introduzione del concetto di ‘riconoscimento finalizzato’:** per le procedure di riconoscimento è fondamentale lo scopo per il quale chiedo tale valutazione (accesso ad un corso specifico, riconoscimento di un periodo di studi, etc.).
- **Criteri trasparenti, coerenti, affidabili:** tali criteri debbono essere conosciuti/conoscibili e univoci all’interno di una istituzione.
- **Adeguate informazione sul titolo e sui sistemi nazionali:** centri ENIC/NARIC.
- **Durata ragionevole del procedimento:** la LRC non fissa un termine, ma la legislazione italiana sì, ed è di 90 giorni per i procedimenti che coinvolgono gli atenei.
- **Possibilità di appello:** contro una decisione negativa o parziale; fornire informazioni su tali procedure (Art. 48 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
- **Rifiuto motivato in caso di “differenza sostanziale”:** il rifiuto al riconoscimento deve essere motivato dall’istituzione e basato non solo su differenze generiche tra il titolo estero e quello nazionale, ma tali differenze devono essere “sostanziali” (concetto difficile da tradurre nella pratica).
- **Rifugiati:** la LRC ha un paragrafo dedicato a questo tema, ma in Italia non abbiamo una procedura ufficiale.

Legge 148/2002

Art. 2

La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

Art. 3

Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 1, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.

Art. 9

Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 170 e l'articolo 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592

NON è più citata l'EQUIPOLLENZA!!!

DPR 212/2005: art. 7

4. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello, occorre essere in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello.

6. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

CONCETTO DI IDONEITÀ: stabilita dagli atenei tenendo conto gli elementi di ufficialità del titolo e dell'istituzione, di livello, di natura e di ambito disciplinare.

L'idoneità all'ingresso ad un determinato corso **NON TRASFORMA** il titolo estero in titolo italiano, ma fa esprimere al medesimo solo l'effetto di ingresso al corso considerato, quindi per essere ammessi a qualsiasi altro corso **SI DEVE RIPETERE LA VALUTAZIONE.**

Concetti di riconoscimento

Comparabilità: un titoli estero è definito comparabile quando, in riferimento ad una data qualifica italiana, appartiene al medesimo livello/ciclo, ha medesima natura e diritti accademici. Questo concetto è il più generico possibile e non implica ancora alcuna decisione in merito alla valutazione e al riconoscimento all'interno di un dato sistema.

Equivalenza: un titolo estero già valutato comparabile è definito equivalente sempre in riferimento ad una precisa finalità di riconoscimento (riconoscimento finalizzato), ma il titolo estero non è “trasformato” in qualifica nazionale avente valore legale: durante tale procedura si analizzeranno tutti gli elementi specifici del titolo estero collegati allo scopo del riconoscimento. Durante le procedure di equivalenza alla qualifica estera viene fatto produrre un effetto giuridico specifico collegato allo scopo del riconoscimento (es. possibilità di accesso ad un corso).

Equipollenza: il titolo estero produce tutti gli effetti giuridici del titolo italiano corrispondente, pertanto è “trasformato” in qualifica italiana e pertanto ha il medesimo valore legale all'interno del nostro ordinamento.

Grazie!!!

Luca Lantero

CIMEA

l.lantero@cimea.it